

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Divisione Serie A Femminile Professionistica di modifica del punto 9, romanino i), della normativa in materia di Liste delle calciatrici utilizzabili nelle gare del Campionato di Serie A femminile, di cui al Comunicato Ufficiale N° 323/A del 18 giugno 2025;
- ritenuta l'urgenza di provvedere;
- sentiti i Vice Presidenti federali;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica del punto 9), romanino i), delle disposizioni in materia di Liste delle calciatrici utilizzabili nelle gare del Campionato di Serie A femminile, come da testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

1. Le società di Serie A potranno utilizzare nelle gare di campionato le 25 calciatrici indicate nell'elenco denominato *LISTA A* e le calciatrici dell'elenco denominato *LISTA B*. In particolare, nella *LISTA A* non possono essere inserite più di 25 calciatrici, secondo quanto previsto ai punti 2 e seguenti del presente Comunicato Ufficiale; nella *LISTA B* può essere inserito un numero illimitato di calciatrici, secondo quanto previsto ai punti 5 e seguenti del presente Comunicato Ufficiale.

2. Tra le 25 calciatrici della *LISTA A* devono essere inserite almeno 10 “*calciatrici formate*”, di cui almeno 8 devono essere “*calciatrici formate in Italia*” e almeno 2 devono essere “*calciatrici formate nel club*”. Le “*calciatrici formate*” sono le *calciatrici formate in Italia* e le *calciatrici formate nel Club*. Per “*calciatrici formate in Italia*” si intendono le calciatrici il cui primo tesseramento in carriera sia avvenuto per una società affiliata alla F.I.G.C. e che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni di età (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni), indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A Femminile della stagione di riferimento, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare. Per “*calciatrici formate nel club*” si intendono le calciatrici il cui primo tesseramento in carriera sia avvenuto per una società affiliata alla F.I.G.C. e che, tra i 15 anni (o l'inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni di età (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni), indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club in cui militano e che ne richiede l'utilizzo, per un periodo, anche non continuativo, di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima data ufficiale e l'ultima data ufficiale del campionato di Serie A Femminile della stagione di riferimento, senza considerare anticipi, posticipi e/o rinvii di gare.

3. Laddove la *LISTA A* risultasse incompleta, resta fermo, in ogni caso, che, tra le 10 calciatrici formate, non possono essere inserite più di 8 calciatrici “*formate in Italia*”. Se un club, nella *LISTA A*, ha meno di 10 calciatrici “*formate*”, il numero massimo di calciatrici che può essere inserito in lista deve essere ridotto proporzionalmente. La presentazione di una *LISTA A* incompleta non comporta sanzioni disciplinari e consente comunque la disputa delle gare di Campionato.

4. Ai fini dell'individuazione dei club formatori, nel caso di calciatrici trasferite a titolo temporaneo nel periodo rilevante, per “*tesserate a titolo definitivo*” si intendono:

- (i) nel caso di calciatrici trasferite a titolo temporaneo tra due club italiani, i club per i quali le calciatrici erano tesserate a titolo definitivo;
- (ii) nel caso di calciatrici trasferite a titolo temporaneo tra un club italiano e un club straniero, i club titolari del tesseramento, a favore dei quali è stato emesso il transfer (sul presupposto che il club cedente a titolo temporaneo non risultava titolare di alcun tesseramento).

Ai fini del computo delle stagioni di tesseramento che consentono l'attribuzione della qualifica di "*calciatrice formata nel club*" e l'individuazione del club "formatore", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte dalla calciatrice in società il cui titolo sportivo sia stato successivamente acquisito - ai sensi del C.U. 289/A del 5 giugno 2015 e ss. - dal club per cui la calciatrice è tesserata a titolo definitivo al momento dell'invio della Lista A.

Ai fini dell'individuazione del "primo tesseramento in carriera", le calciatrici con primo tesseramento per la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio sono equiparate a tutti gli effetti a quelle con primo tesseramento in carriera per la F.I.G.C.

5. Possono essere inserite in Lista B le calciatrici tesserate sia a titolo definitivo che temporaneo che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, hanno meno di 22 anni ("*calciatrici under 22*"), a condizione che, dal compimento del quindicesimo anno di età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club che ne richiede l'utilizzo, per un periodo ininterrotto di due anni (da intendersi pari a complessivi 720 giorni), oppure per un totale di tre anni consecutivi (da intendersi pari a complessivi 1080 giorni), nei quali potrà essere ricompreso un periodo non superiore ad un anno di trasferimento temporaneo a un club affiliato alla F.I.G.C. o alla Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Le calciatrici di età pari a 16 anni possono essere utilizzate, ai sensi del presente punto, se sono state tesserate senza interruzione per il club nei due anni precedenti alla presentazione della lista.

Ai fini dell'individuazione dei periodi di tesseramento di cui al paragrafo precedente necessari per il soddisfacimento dei requisiti per l'inserimento in LISTA B, si applica quanto previsto al punto 4.

6. Complessivamente tra Lista A e B devono essere inseriti almeno 3 portieri, di cui almeno 2 all'interno della LISTA A. A titolo esemplificativo, qualora nella lista A siano stati inseriti solo 2 portieri, all'interno della LISTA B deve essere inserito almeno un portiere.

7. Le società di Serie A, entro le ore 10.00 del venerdì precedente la prima gara di Campionato (nel caso in cui la prima gara di Campionato si disputi di venerdì si intendono le ore 10.00 dello stesso giorno), sono tenute ad inviare via PEC alla Divisione l'elenco delle 25 calciatrici della LISTA A, da individuarsi tra quelle per le quali è stato ricevuto il transfer o il visto di esecutività. Le calciatrici per le quali non sia stato ancora rilasciato il transfer o il visto di esecutività possono essere inserite nell'elenco, ma non possono essere utilizzate prima della concessione delle relative approvazioni ai sensi dell'art. 39, comma 3, NOIF. Nella LISTA A devono essere chiaramente indicate le calciatrici formate nel club e le calciatrici formate in Italia.

8. Laddove la data di chiusura del primo periodo di campagna trasferimenti sia successiva alla data di inizio del Campionato, l'elenco delle 25 calciatrici di cui al precedente punto, può essere variato fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di tale periodo di trasferimento. L'elenco delle suddette 25 calciatrici, scaduto il predetto termine (se applicabile) e, fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 9 e 10, può essere nuovamente variato dall'inizio del secondo periodo di campagna trasferimenti fino alle ore 24:00 del giorno successivo alla chiusura di detto periodo. Ogni variazione perché abbia effetto, ai fini della utilizzabilità della calciatrice, deve pervenire alla Divisione a mezzo PEC entro le ore 10:00 del venerdì precedente la gara di Campionato (nel caso in cui la

gara di Campionato si disputi di venerdì si intendono le ore 10.00 dello stesso giorno).

9. La LISTA A, se incompleta, può essere integrata fino al numero massimo consentito di 25 calciatrici, esclusivamente con calciatrici già proprie tesserate o tesserabili in periodi diversi dai due ordinari periodi di campagna trasferimento, segnatamente: (i) calciatrici professioniste con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno della stagione precedente o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici professioniste svincolate entro il 30 giugno della stagione precedente o calciatrici non professioniste svincolate ex artt. 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, **e 117bis** delle N.O.I.F.; (ii) calciatrici professioniste provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro il 31 luglio; (iii) calciatrici professioniste con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti), nei limiti, nei termini e secondo le modalità previste dal Comunicato Ufficiale annuale diramato in materia dalla F.I.G.C..

10. Le società di Serie A, in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono procedere alle variazioni della LISTA A di seguito indicate:

- a) sostituzione di un portiere con un altro portiere;
- b) sostituzione di una calciatrice proveniente dall'estero per il quale non si sia completata positivamente la procedura di rilascio del transfer;
- c) sostituzione di una calciatrice alla quale sia stato revocato il tesseramento;
- d) sostituzione di una calciatrice che non sia più tesserata a seguito di cessione o con cui sia intervenuta risoluzione consensuale di contratto;
- e) sostituzione di una calciatrice in gravidanza;
- f) sostituzione di una calciatrice in congedo di maternità;
- g) reintegro di una calciatrice che rientra dal congedo di maternità. Se con la reintroduzione della calciatrice si eccede il numero massimo di 25 calciatrici, la società deve provvedere a escludere un'altra calciatrice;
- h) sostituzione fino ad un massimo di due calciatrici (diverse dal portiere) con altre due calciatrici (inclusi i portieri).

In questo caso la calciatrice sostituita potrà essere reinserita al posto della sua sostituta solo nel periodo di campagna trasferimenti successivo alla data della sostituzione; quindi, non potrà essere riproposta la sostituzione delle stesse due calciatrici, a parti invertite, al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti. Viceversa, la calciatrice sostituita potrà essere reinserita in LISTA A in qualsiasi momento, anche al di fuori dai periodi di campagna trasferimenti, purché al posto di una calciatrice diversa dalla sua prima sostituta, e ovviamente sempre nel rispetto del numero massimo delle due sostituzioni complessivamente consentite.

Le due sostituzioni massime consentite non devono necessariamente essere effettuate nello stesso momento, ma possono essere fatte in due momenti diversi della stagione. Le due

calciatrici che possono subentrare nell'elenco al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti possono essere, indifferentemente, calciatrici già tesserate per il club o calciatrici neo-tesserate ai sensi del punto 9 che precede.

11. Le variazioni dell'elenco, intervenute fuori dai periodi di campagna trasferimenti, acquisiscono efficacia, purché siano trasmesse via PEC alla Divisione entro le ore 10.00 del venerdì precedente la gara di Campionato (nel caso in cui la gara di Campionato si disputi di venerdì si intendono le ore 10.00 dello stesso giorno), ad eccezione della sostituzione del portiere che potrà essere comunicata via PEC alla Divisione prima dell'inizio della gara, con contestuale consegna di copia della comunicazione al Delegato di gara della Divisione.

12. Le variazioni della LISTA B possono essere apportate in qualsiasi momento durante la stagione, purché vengano depositate via pec entro le ore 10.00 del venerdì precedente la gara di Campionato (nel caso in cui la gara di Campionato si disputi di venerdì si intendono le ore 10.00 dello stesso giorno). È fatto divieto alle calciatrici non inserite in LISTA A o in LISTA B di partecipare a gare di campionato nel periodo di validità degli elenchi.

13. Le società rispondono disciplinarmente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi che precedono. L'utilizzo in una gara di campionato di una calciatrice non inserita in Lista A o LISTA B o inserita nei suddetti elenchi in violazione delle disposizioni precedenti, comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tali calciatrici titolo alla partecipazione alla gara.

NORMA PROGRAMMATICA

Con riferimento al numero di calciatrici formate da inserire nella LISTA A, di cui ai punti 2 e seguenti, si precisa che, a partire dalla stagione sportiva 2027/2028 e fino a diversa comunicazione, tra le 25 calciatrici della LISTA A dovranno essere inserite almeno 10 "calciatrici formate", di cui almeno 7 dovranno essere "calciatrici formate in Italia" e almeno 3 dovranno essere "calciatrici formate nel club".